



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**129
30/12/2022**

OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA GIBILDOLCE PER I GIORNI 31 DICEMBRE 2022 E 6 GENNAIO 2023 DALLE ORE 20:00 FINO A FINE MANIFESTAZIONE

AREA POLIZIA MUNICIPALE

Il Comandante

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6/bis della Legge n. 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Vista la richiesta della SOAMBIENTE S.r.l., con la quale comunica che nelle giornate del 31 dicembre 2022 e il 6 gennaio 2023 dalle ore 23:00 alle ore 04:00 si terranno delle manifestazioni di animazione musicale, presso il locale ristorante del villaggio turistico "Gattopardo Vacanze" in Palma di Montechiaro Via Gibildolce C.da Capreria;

Visto il parere positivo della Commissione Pubblici Spettacoli;

Visto il sopralluogo del personale di P.M.;

Atteso che per evitare intralci alla circolazione veicolare e garantire l'ordinato svolgimento delle manifestazioni occorre apportare delle modifiche temporanee alla circolazione stradale con l'istituzione di obblighi, divieti e limitazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.lgs 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285;

ORDINA

Istituire per i giorni 31 dicembre 2022 e 6 gennaio 2023 dalle ore 20:00 fino a fine manifestazione:

- **il senso unico di marcia da est verso ovest (direzione Castello), in via Gibildolce**
- **il divieto di sosta lato nord (di fronte Casa Meli a Piazzale Castello)**

DISPONE

l'inosservanza delle prescrizioni previste dall'ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 del D. L.gs. n. 285 del 30 aprile 1992;

E' fatto obbligo alla ditta di provvedere a:

- apporre la relativa segnaletica stradale di pericolo, di prescrizione e di indicazione prevista dal vigente codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Detta segnaletica recherà, altresì, l'indicazione della data di inizio e fine manifestazione;
- garantire, con propri mezzi e movieri, l'accesso dei pedoni alle abitazioni private, garantendo le opportune cautele prescritte dal vigente codice della strada nonché dal relativo regolamento di esecuzione per tutelare la sicurezza della circolazione stradale (pedonale e veicolare);

La ditta esecutrice, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni causate a persone e/o cose che si dovessero verificare per cause connesse alla mancata predisposizione della segnaletica stradale sopra specificata nonché per la mancata adozione delle prescritte cautele, rimane unica responsabile;

AVVERTE

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della segnaletica stradale.

Ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l. 1034/71 ed alla l. r. 10/91 si precisa che chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente provvedimento ricorso straordinario

avanti il Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso al T.A.R. Sicilia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Manda copia della presente a:

- U.T.C. Sede
- Commissariato di P.S. Città
- Comando Stazione Carabinieri Città

Il Responsabile del Procedimento: Angelo Santamaria

Il Comandante della Polizia Municipale
Librici Pietro / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)